

**Identità del socio**

Paolo Scarallo

**Numero strumenti finanziari**

21.324

**Percentuale di possesso del capitale sociale**

0,000303978515717686

**Riferimenti comunicazione ex art. 43 Regolamento Congiunto**

Si veda documento Allegato 2

Spett.le  
Credito Valtellinese S.p.A  
Piazza Quadrivio, 8  
23100 Sondrio

*A mezzo posta elettronica certificata  
all'indirizzo assembleacreval@pec.creval.it*

Spett.le  
Computershare S.p.A.,  
via Lorenzo Mascheroni, 19  
20123 Milano

in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del d. lgs. 24  
febbraio 1998, n. 58

*A mezzo posta elettronica certificata  
all'indirizzo creval@pecserviziotitoli.it*

Milano, 8 aprile 2020

9

## Oggetto: Assemblea 2020 – proposte individuali di deliberazione

Proposta di deliberazione sul punto 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea del 24 aprile 2020, ai sensi dell'art. 126 *bis*, comma 1, terzo periodo, del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

\*\*\*

Egregi Azionisti,

preso atto della proposta di azione sociale di responsabilità oggetto del punto 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea del 24 aprile 2020: "*Proposta di azione sociale di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2407 e 2396 cod. civ. nei confronti di precedenti esponenti aziendali*", ho analizzato attentamente sia la Relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ("Relazione ODG"), con la conseguente proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, sia la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ("Relazione Sindaci"), redatta ai sensi dell'art. 153 del TUF e dell'art. 2429, comma 2 cod. civ., pubblicata in data 2 aprile 2020 contestualmente al bilancio al 31 dicembre 2019.

In qualità di socio di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval"), privato della possibilità di esercitare i miei diritti direttamente in Assemblea, ai sensi dell'art. 126 *bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, nonché in adesione alla procedura descritta nell'Avviso di Convocazione, intendo formulare la seguente **proposta di deliberazione alternativa** rispetto a quella indicata nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea del 24 aprile 2020 in relazione al punto 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la documentazione messa a disposizione dal socio Paolo Scarallo in uno con Proposta di deliberazione individuale ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, terzo periodo, del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*

*delibera*

*1. di non promuovere azioni di natura restitutoria e/o risarcitoria, ivi inclusa ogni eventuale azione sociale di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2407 e 2396 c.c., nei confronti degli ex componenti del*

*Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (tra i quali i signori Giovanni De Censi, Gabriele Cogliati, Aldo Fumagalli Romario, Alberto Ribolla, Paolo De Santis, Michele Colombo, Paolo Scarallo, Angelo Garavaglia, Miro Fiordi e Luciano Filippo Camagni), né di altri dipendenti di Credito Valtellinese S.p.A. o di società controllate, in relazione ai fatti oggetto della Relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di assumere le delibere conseguenti e inerenti, dando espresso mandato: (i) di revoca degli incarichi già conferiti a consulenti esterni per la valutazione delle iniziative giudiziarie nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, (ivi inclusi i signori Giovanni De Censi, Gabriele Cogliati, Aldo Fumagalli Romario, Alberto Ribolla, Paolo De Santis, Michele Colombo, Paolo Scarallo, Angelo Garavaglia, Miro Fiordi, Luciano Filippo Camagni), o di altri dipendenti di Credito Valtellinese S.p.A. o di società controllate, in relazione ai fatti oggetto della Relazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno; nonché (ii) per definire transattivamente le pretese risarcitorie dei soggetti ai quali è stata indirizzata la diffida del 7 novembre 2019.*

\*\*\*

Riassumo di seguito le considerazioni che impongono di esprimere **voto favorevole alla sopra citata proposta di delibera alternativa**, al fine di evitare che venga promossa un'azione palesemente infondata, il cui unico esito certo sarebbe quello di arrecare un danno a Creval.

\*\*\*

**(i) L'assenza di elementi rilevanti nella documentazione sottoposta all'Assemblea rispetto alle verifiche degli organi interni e dell'Autorità di Vigilanza**

Nella Relazione ODG sono elencati alcuni eventi aventi ad oggetto posizioni creditorie nei confronti del Fallimento Grattarola S.r.l. ("Grattarola") e di MSV Holding S.r.l. in liquidazione, ("MSV"), che avrebbero determinato la mancata restituzione di 8.390.979,33 euro ("di cui Euro 3.686.457,33 ammessi al passivo della società fallita", al netto di eventuali e successivi riparti, ed Euro 4.704.522,00 già stralciati dalla contabilità della Banca"); somme concesse da Creval alle due società (in bonis), a vario titolo, tra il 15 luglio 2008 e il 13 aprile 2010.

Gli eventi citati nella Relazione ODG coincidono sostanzialmente con quelli oggetto:

- (a) dell'esposto "anonimo" ricevuto dal Collegio Sindacale di Creval in data 18 aprile 2016, inviato anche alla Consob e Banca d'Italia per conoscenza;
- (b) della conseguente richiesta ex art. 115 del TUF indirizzata dalla Consob a Creval in data 13 maggio 2016<sup>1</sup>;
- (c) della risposta di Creval a Consob del 20 maggio 2016;
- (d) della richiesta di Banca d'Italia al Collegio Sindacale di Creval del 16 giugno 2016<sup>2</sup>;
- (e) del Rapporto di *Audit* Verifica Straordinaria della funzione *audit* di Creval del 29 luglio 2016, che si concludeva attestando che la gestione delle posizioni è avvenuta nel rispetto delle procedure e "*tenendo in considerazione i profili rischio/rendimento*";
- (f) della comunicazione del 4 agosto 2016 del Presidente del Collegio Sindacale a Banca d'Italia, nella quale si confermava il rispetto delle procedure (ivi inclusa la *policy* Principi di comportamento in attuazione dell'art. 136 TUB) e della normativa Consob in materia di operazioni con parti correlate e non si riscontravano irregolarità nell'erogazione delle somme;
- (g) della comunicazione ex art. 2408, comma 1, cod. civ., indirizzata al Collegio Sindacale di Creval dal socio Ge.Co.Fin. S.r.l. del luglio 2016;
- (h) della conseguente Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2016 redatta dal Collegio Sindacale.

---

<sup>1</sup> Nella quale si richiedeva (anche) di: "*[...] precisare se la Grattarola S.r.l. è stata qualificata quale parte correlata di Creval, in ragione della partecipazione detenuta dal dott. De Censi e, in caso negativo, specificare le motivazioni della mancata qualificazione; - rappresentare l'iter procedurale seguito per la concessione dei suddetti finanziamenti, con particolare riferimento all'applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate [...]*".

<sup>2</sup> Nella quale si chiedeva di riferire: (i) in relazione all'evoluzione delle esposizioni creditizie citate nell'esposto e alla convenienza economica dei finanziamenti erogati dalla Banca; nonché in ordine (ii) ai presidi e controlli attivati dalle competenti funzioni aziendali al fine di garantire la corretta identificazione e gestione dei potenziali conflitti di interesse.

All'esito delle approfondite e numerose verifiche svolte non sono mai state sollevate contestazioni nei confronti degli ex esponenti aziendali.

E' pertanto evidente che promuovere delle iniziative giudiziarie da parte di Creval apparirebbe come il maldestro tentativo di dare un segnale di discontinuità rispetto al precedente *management*, pur in assenza di qualsiasi presupposto, all'unico fine di tacitare le illegittime ed abnormi pretese di qualche socio di minoranza manifestate a più riprese nel corso degli anni ed anche durante le Assemblee del 12 ottobre 2018 e del 30 aprile 2019.

Già in vista dell'Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019, l'attuale Consiglio di Amministrazione aveva incomprensibilmente dato istruzioni per effettuare alcune analisi sui medesimi fatti, i cui esiti (non) erano riassunti nella Nota informativa sul decimo punto all'ordine del giorno del 31 marzo 2019. I rilievi si basavano su un *audit* del marzo 2019 (che nemmeno in vista dell'odierna Assemblea è stato messo a disposizione), in relazione al quale, tuttavia, l'allora Presidente del Collegio Sindacale, nel corso della stessa Assemblea del 30 aprile 2019, si era già espresso escludendo profili di criticità: *"vorrei ribadire che il Collegio Sindacale ha sempre vigilato, nell'ambito dei propri compiti e funzioni, in relazione a esposti, anche anonimi, e alle denunce ex art. 2408 del codice civile, ricevute nel corso del proprio mandato in merito alle operazioni ora oggetto di approfondimento da parte del Nuovo Consiglio di Amministrazione. Ricordo inoltre che, all'esito delle proprie attività di verifica, il Collegio Sindacale ha provveduto a portare all'attenzione delle Autorità di Vigilanza, a partire dal 2016, i fatti e le circostanze emerse, così come peraltro menzionato anche nelle relazioni annuali ex art. 153 TUIF ai soci [...] Non sono ad oggi emersi temi in relazione agli assetti procedurali della Banca per l'erogazione di credito"*.

A distanza di dodici anni dalle prime delibere del Consiglio di Amministrazione oggetto di contestazione e di oltre tre anni dalle ispezioni della Autorità di Vigilanza, l'attuale Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre un'azione di responsabilità su fatti già ampiamente oggetto di analisi e senza indicare agli Azionisti le specifiche e gravi irregolarità che sarebbero emerse.

Nella Relazione ODG, infatti, vengono elencati una serie di eventi senza evidenza di irregolarità specifiche diverse da quelle già portate all'attenzione di quelle Autorità che hanno redatto o interpretato le norme regolamentari delle quali si assume la violazione.

Considerato che nella Relazione ODG è stata omessa l'allegazione della "nuova" analisi effettuata dalla Direzione *Audit* nel corso del 2019, gli Azionisti sono chiamati a un atto di fede nei confronti dei componenti della Direzione *Audit* e dei consulenti esterni (il cui nominativo peraltro non è nemmeno specificato).

Dovendo ritenere che le argomentazioni contenute nelle analisi della Direzione *Audit* coincidano con quanto evidenziato nella Relazione ODG, ogni azione, ivi inclusa l'azione sociale di responsabilità, risulterebbe assolutamente temeraria, costituendo un mero ed inutile aggravio di spese che rischierebbe di esporre Creval a richieste di risarcimento danni da parte dei soggetti evocati in giudizio.

Nella Relazione ODG, infatti, si fa riferimento agli esiti dell'ispezione di Banca d'Italia, sostenendo che: *"Tale ispezione si concludeva senza l'erogazione di sanzioni, ma con una valutazione parzialmente sfavorevole, in conseguenza dei ritardi rilevati nella classificazione delle posizioni e nell'adeguamento dei livelli di copertura. In particolare, venivano rilevate carenze di idonei presidi organizzativi e policy interne con riferimento alla fase di erogazione del credito, al processo di monitoraggio andamentale ed al processo di valutazione dei crediti deteriorati e, quindi, invitata la Banca a dotarsi di una struttura adeguata"* (cfr. Relazione pag. 29).

La forzatura è evidente e appare anche poco trasparente nell'ottica di fornire una corretta informativa agli Azionisti. Non vi è prova, infatti, del fatto che l'asserito rilievo fosse conseguente proprio all'analisi delle posizioni per le quali viene proposta l'azione di responsabilità, unico oggetto della possibile *instauranda* azione.

Ciò costituisce un *unicum* nella vasta casistica sulle azioni di responsabilità nei confronti di esponenti aziendali di istituti di credito, perché l'azione sarebbe proposta senza aver individuato le condotte illegittime, ma semplicemente in via esplorativa, per effettuare un ulteriore "controllo" su attività di verifica già ampiamente istruite dagli organi competenti, coinvolgendo in maniera indiscriminata e, lo si consenta, superficiale, (quasi) tutti i soggetti che avevano un qualche ruolo all'epoca dei fatti in Creval.

Non è credibile, infatti, che se fossero state riscontrate delle violazioni, si sarebbe omesso – non si capisce per quale motivo – di aprire un procedimento.

**(ii) Ulteriori anomalie e l'assenza di qualsiasi prognosi in merito al nesso tra le condotte e il danno lamentato**

Anche la scelta dei soggetti legittimati passivi dell'eventuale azione appare incomprensibile e potenzialmente foriera di rischi per Creval, considerato che viene attribuita agli ex consiglieri una responsabilità quando, da quanto emergerebbe dalla Relazione ODG, le supposte carenze riguarderebbero le istruttorie sottoposte (ai consiglieri) dai competenti uffici di Creval o sarebbero direttamente ascrivibili ad altre funzioni, diverse anche dalla Direzione Generale (a titolo esemplificativo è sufficiente citare il caso del dott. Paolo Scarallo, il cui coinvolgimento è incomprensibile se si considera che è stato nominato solo il 17 aprile 2010).

Nella Relazione ODG, inoltre, non vi è alcun approfondimento che giustifichi le richieste di risarcimento che si intenderebbero avanzare. In maniera molto semplicistica, infatti, si individua il *petitum* della causa risarcitoria sommando gli importi già stralciati nella contabilità di Creval e le somme ammesse al passivo del Fallimento Grattarola.

Ammesso e non concesso che gli importi indicati siano corretti, l'opportunità di procedere con una qualsiasi iniziativa (a maggior ragione una azione di responsabilità) non può prescindere, invece, da un'attenta valutazione del nesso di causalità tra gli eventi asseritamente illegittimi e il danno.

Nella Relazione ODG sono completamente omessi gli elementi che consentano agli Azionisti di individuare con certezza tale nesso, che difatti manca totalmente.

In tale ottica, sarebbe del tutto insufficiente, ai fini che interessano Creval, affermare astrattamente inesistenti violazioni di legge o statutarie, se non vi fosse la possibilità di dimostrare che i soggetti coinvolti avessero capacità predittive sulle vicende delle due società affidate, con qualche anno di anticipo (circa cinque) rispetto agli eventi. Non è verosimile che si raggiunga la prova sul fatto che gli ex amministratori di Creval fossero nelle condizioni di predire presunti comportamenti irregolari posti in essere dagli amministratori delle società affidate come ipotizzati solo in data molto successiva al fallimento ed oggetto anche di procedimenti penali, ai quali invece gli ex esponenti aziendali sono risultati assolutamente estranei, a conferma di un ulteriore scrutinio esterno di legittimità del loro operato.

Appare alquanto anomalo che per giustificare - a tutti i costi - un'azione nei confronti di soggetti che hanno assunto importanti responsabilità per oltre un decennio, si sia

disposti a pretendere – in assenza dei presupposti di legge – che costoro dovessero – non si capisce sulla base di quali elementi – avere capacità predittive in merito a due posizioni creditorie, la cui unica criticità è rappresentata dal fallimento di una delle due società affidate (evento non proprio così raro tra le controparti di un istituto di credito tanto più in un momento di grave crisi economica).

### **(iii) Il rischio di subire azioni risarcitorie da parte di Creval**

Durante l'Assemblea del 12 ottobre 2018 alcuni Azionisti avevano imputato alla responsabilità (anche giuridica) degli ex esponenti aziendali *“operazioni in perdita per centinaia di milioni”* o *“condotte gestionali che, segnalate come pregiudizievoli, hanno lasciato strascichi milionari sui conti della Banca”*.

Assecondando tali abnormi ed impressionistiche illazioni, in vista dell'Assemblea del 30 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione, in maniera poco ortodossa, aveva inserito nell'ordine del giorno dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria il punto 10, senza arrivare a proporre iniziative analoghe a quelle odierne.

Già in quella sede era stato evidenziato il grave danno che la diffusione di informazioni in merito a future *“possibili indagini”* aveva recato a Creval e alla reputazione dei soggetti coinvolti, tanto più nell'eventualità – oggi concretizzatasi – di voler contestare la regolarità di comportamenti già portati all'attenzione nel corso degli anni degli organi di controllo interno e dell'Autorità di Vigilanza.

Avendo oggi la certezza che le vicende evocate coincidono, non vi è dubbio che l'esercizio di un'azione voluta solo da un ben identificato nucleo di azionisti di minoranza - in grado di condizionare l'operato dell'attuale Consiglio di Amministrazione - legittimerebbe un'azione risarcitoria da parte dei soggetti coinvolti, i cui diritti sono stati già gravemente lesi anche dalla mera diffusione della notizia di un'azione nei loro confronti. Creval è pertanto esposta al rischio concreto di subire azioni risarcitorie di importi elevati, potendosi ravvisare una volontà di persistere nell'errore di voler attribuire ad alcuni soggetti responsabilità inesistenti, integrandosi così anche i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.

Tale volontà era da attribuirsi, sino ad oggi, solo al Consiglio di Amministrazione, i cui componenti, resi edotti da alcuni ex esponenti aziendali dell'illegittimità dell'iniziativa



già nel dicembre 2019 (cfr. comunicazione di risposta alla diffida loro indirizzata - allegato 1), hanno persino omesso qualsiasi riscontro, in spregio agli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede che dovrebbero informare l'operato di Creval, tanto più in relazione ad attività che rientrano nei loro compiti istituzionali.

In caso di promozione di iniziative giudiziarie di qualsiasi genere, di tale grave responsabilità dovrebbe farsi carico anche tutta la compagine sociale.

#### **(iv) Sulla Relazione Sindaci**

Si è anticipato che in data 2 aprile 2020, contestualmente alla pubblicazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, sono state pubblicate anche la Relazione Sindaci e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Banca e del Gruppo ("Relazione sulla Gestione").

Nella Relazione i Sindaci informano gli Azionisti della circostanza che in data 27 giugno 2019 il socio Ge.Co.Fin. S.r.l. ha indirizzato a tutti gli Amministratori e ai Sindaci stessi una comunicazione "individuale" volta "*a segnalare alcune irregolarità in merito a presunte erogazioni di finanziamenti in un contesto pregiudizievole per la Banca*", il cui contenuto non si dubita ricalchi i precedenti esposti (cfr. Relazione Sindaci, pag. 490).

Il Collegio Sindacale rende inoltre noto agli Azionisti: (i) di aver predisposto - congiuntamente al Consiglio di Amministrazione - una risposta, già inviata nei mesi scorsi al socio Ge.Co.Fin. S.r.l.; (ii) di aver verificato che la Banca "*avesse attivato nei termini le azioni giudiziarie volte al recupero delle somme relative ai predetti finanziamenti*"; (iii) di aver verificato che la Banca "*abbia posto in essere un processo ispirato a principi di corretta amministrazione volto a valutare le eventuali iniziative finalizzate al ristoro da essa subito in conseguenza delle predette operazioni*"; infine (iv) di aver preso atto che la Banca ha adottato misure (impiego di risorse interne - ivi inclusa la funzione di *internal audit* - e di consulenti esterni) per effettuare delle verifiche straordinarie.

Gli esiti di tali attività non sono però noti.

Da azionista, non posso esimermi dal rilevare:

(i) il mancato riferimento ad alcune informazioni che, se messe a disposizione degli Azionisti, potrebbero essere utili per una valutazione della vicenda; e

(ii) l'apparente contraddizione logica dei presupposti di un'iniziativa nei confronti degli ex esponenti aziendali rispetto al giudizio positivo che emerge sul sistema dei controlli interni e delle *policies* della Banca.

In relazione al primo aspetto, prendo atto che nella Relazione Sindaci manca qualsiasi riferimento alla comunicazione indirizzata individualmente da alcuni ex esponenti aziendali a tutti i componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2019 in risposta alla diffida inviata da Creval (cfr. comunicazione di risposta alla diffida loro indirizzata - allegato 1).

Se il criterio di dettaglio dell'informativa è quello utilizzato per le comunicazioni del socio Ge.Co.Fin. S.r.l. del 27 giugno 2019, non condivido la disparità di trattamento riservata alle lettere inviate dagli ex esponenti aziendali (peraltro soci).

Si tratta, a mio avviso anche di una forzatura logica, considerato che il contenuto della comunicazione riguardava proprio gli eventi che poi sarebbero stati posti alla base della proposta di azione di responsabilità (evidentemente sollecitata dal socio Ge.Co.Fin. S.r.l., così almeno è stato storicamente).

Dunque, se l'ottica era quella di informare gli Azionisti, sfugge la *ratio*, ove mai rinvenibile, che ha portato il Collegio Sindacale a ritenere il primo evento rilevante e, al contrario, il secondo ininfluenza per la formazione della volontà di ciascun socio, chiamato ad assumere una decisione informata.

La Relazione Sindaci sarebbe istituzionalmente deputata anche a consentire agli Azionisti di prendere cognizione dei fatti rilevanti necessari (anche e, forse, soprattutto) a quest'ultimi per avere una propria opinione.

Stupisce, in sostanza, che nella Relazione Sindaci si sia data ampia evidenza alla comunicazione del socio Ge.Co.Fin. S.r.l. (il Collegio Sindacale ha persino collaborato alla stesura di una risposta), mentre non vi sia alcuna evidenza della puntuale risposta degli ex esponenti aziendali (ai quali il Collegio Sindacale ha ritenuto anche superfluo rispondere).

Rimango dell'opinione, pertanto, che la notizia della ricezione della lettera dovesse essere resa nota, se non altro per evidenziare i rischi reputazionali e economici ai quali sarebbe esposta Creval all'esito di iniziative infondate (altra circostanza il cui rischio sarebbe opportuno venisse valutato direttamente dal soggetto che lo dovrebbe sopportare, ossia dagli Azionisti) e per comunicare che, allo stato, Creval, nonostante le iniziative già intraprese con l'invio della diffida, non ha inteso mettere a disposizione degli ex esponenti aziendali la documentazione inerente le contestazioni mosse.

In conclusione sia consentito evidenziare che appare contraddittorio che nella Relazione Sindaci, sebbene si dia atto dell'espletamento di tutti i controlli previsti *post* insediamento anche e proprio sull'adeguatezza dei controlli interni e sulle *polices* aziendali rilevanti rispetto ai fatti oggetto della Relazione ODG, non siano riscontrate anomalie che invece sono evocate nella Relazione ODG come presupposto logico dell'azione sociale di responsabilità proposta.

La stessa contraddizione è imputabile al Consiglio di Amministrazione, il quale, né nella Relazione sulla Gestione, né nella Relazione sul Governo Societario rende note agli Azionisti potenziali lacune del sistema dei controlli interni o necessità di interventi di alcun tipo.

\*\*\*

Si invitano, pertanto, gli Azionisti a valutare tali argomentazioni e il contenuto della comunicazione allegata al fine di esprimere voto favorevole alla delibera alternativa proposta.

\*\*\*

**Allegato 1** Comunicazione indirizzata ai componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di Creval in risposta alla diffida del 7 novembre 2019.


**Allegato 2** Riferimenti a comunicazione ex art. 43 Regolamento Congiunto post trading.

\*\*\*

*Si specifica che il presente documento ha carattere confidenziale e viene proposto con esplicita finalità di pubblicazione solo in sede a parte.*

Cordiali saluti,

Paolo Scardillo



Egregio Signor  
Alessandro Trotter

Egregio Signor  
Stefano Caselli

Egregio Signor  
Luigi Lovaglio

Gentile Signora  
Livia Aliberti Amidani

Gentile Signora  
Elena Beccalli

Gentile Signora  
Paola Bruno

Gentile Signora  
Maria Giovanna Calloni

Egregio Signor  
Carlo Crosara

Gentile Signora  
Anna Doro

Egregio Signor  
Fausto Galmarini

Gentile Signora  
Serena Gatteschi

Egregio Signor  
Stefano Gatti

Three handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is a simple, stylized 'h' or 'k'. The middle signature is more complex, starting with a vertical line and a diagonal stroke. The signature on the right is a cursive, flowing line.

Egregio Signor  
Jacob F. Kalma

Gentile Signora  
Teresa Naddeo

Egregio Signor  
Massimiliano Scrocchi

c/o  
Credito Valtellinese S.p.A  
Piazza Quadrivio, 8  
23100 Sondrio

Gentile Signora  
Francesca Michela Maurelli

Egregio Signor  
Paolo Cevolani

Egregio Signor  
Alessandro Stradi

c/o  
Credito Valtellinese S.p.A  
Piazza Quadrivio, 8  
23100 Sondrio

*A mezzo pec agli indirizzi  
segreteria generale@pec.creval.it  
creval@pec.creval.it*

Milano, 4 dicembre 2019

Handwritten signatures in black ink, including a vertical line, a stylized 'M', and a cursive signature.

**Oggetto: Credito Valtellinese S.p.A. / Grattarola S.r.l. – MSV Holding S.r.l.**  
**Lettera di messa in mora**

Egregi Signori,

noi sottoscritti Gabriele Cogliati, Miro Fiordi e Paolo Scarallo, riscontriamo la "Lettera di messa in mora – Credito Valtellinese S.p.A. - Grattarola S.r.l. e MSV Holding S.r.l." ricevuta dal signor Cogliati il 27 novembre 2019 e dai signori Fiordi e Scarallo il 13 novembre 2019 ("Diffida"), ricevuta per Vostro conto a cura degli avvocati per contestarne integralmente il contenuto.

Oggetto della Diffida è l'intimazione di pagamento, in via solidale a carico dei destinatari, degli importi "*stralciati dalla contabilità della Banca*" in relazione alle posizioni creditorie nei confronti di Grattarola S.r.l. ("Grattarola") e di MSV Holding S.r.l., ("MSV") indicate in euro 3.424.201,31 a debito della prima e in euro 4.704.522 a debito della seconda.

La richiesta di pagamento sarebbe giustificata da presunte irregolarità (anche) da noi poste in essere, in concorso con tutti gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito, "Creval" o "Banca") succeduti nel tempo dal 2008 al 2012:

- (i) nella concessione – in data 15 luglio 2018 - di uno scoperto di conto corrente "*senza garanzie a supporto*" di 4.000.000 di euro ("**Apertura di Credito**") al signor Pietrantonio Valsecchi - a Vostro dire – parzialmente utilizzato per fornire la provvista a MSV per l'acquisizione del 70% di Grattarola;
- (ii) nella concessione – in data 16 settembre 2008 - di due "affidamenti" a MSV e a Grattarola, rispettivamente di euro 3.750.000 ("**Affidamento Grattarola**") e euro 1.500.000 ("**Affidamento MSV**"), garantiti da fidejussioni personali del signor Pietrantonio Valsecchi, sulla base di "*una istruttoria gravemente incompleta*" e "*giustificati da un ipotetico rilancio della società Grattarola S.r.l. [...] senza che si fossero indagate le reali capacità prospettive di generazione dei flussi necessari a far fronte agli impegni assunti*", ritenendo, inoltre, sufficienti le fidejussioni rilasciate dal signor Valsecchi "*senza considerare che per via di altre garanzie da questi rilasciate per altre posizioni*



*(complessivamente pari a € 6.290,00 solo a favore di CreVal), le consistenze effettive del suo patrimonio non offrivano idonea garanzia”;*

- (iii) nella concessione - in data 17 marzo 2009 e 14 luglio 2009 - di nuovi affidamenti a Grattarola per 2.900.000 euro (“Nuovi Affidamenti Grattarola”), garantiti “solo parzialmente” e nonostante “evidenze negative” nelle “principali voci di bilancio della società”;
- (iv) nella proroga - in data 19 settembre 2009 - dell’Affidamento Grattarola con aumento dell’importo a 1.750.000 euro e contestuale rilascio di ulteriore garanzia da parte del signor Valsecchi (che disponeva di 1.200.000 euro di fondi propri presso l’Istituto);
- (v) nella concessione - in data 13 aprile 2010 - di un fido promiscuo per euro 1.000.000 (“Fido Promiscuo Grattarola”), garantito da un pegno titoli obbligazionari di proprietà del signor De Censi e del signor Valsecchi (il cui solo valore nominale ammontava a 855.000 euro circa), “nonostante la “Grattarola S.r.l. avesse chiuso il bilancio al 31/12/2009 con un risultato operativo negativo [...] e una perdita di esercizio”;
- (vi) nella revoca (?) – in data 12 ottobre 2010 – del Fido Promiscuo Grattarola “senza però escutere il pegno”, in quanto il rientro sarebbe avvenuto (quasi integralmente) mediante pagamento da parte del socio MSV, tramite “affidamento di conto corrente” (non si capisce se l’Affidamento MSV), concesso dal Creval e “garantito dai medesimi titoli di proprietà di Valsecchi che in precedenza garantivano la Grattarola” per euro 850.000;
- (vii) nella modifica – in data 12 ottobre 2010 – da “scadenza” a “revoca” dello “scoperto di conto corrente già in essere di € 4.000.000 intestato a MSV” (non si capisce se si tratti dell’Apertura di Credito);
- (viii) nella modifica – in data 10 maggio 2011 – della “trasformazione della linea denaro a termine per € 1.000.000 in finanziamento chirografario con durata 4 anni e la proroga del finanziamento chirografario di originari 1.700.000”, nonostante l’asserito esercizio di Grattarola “nuovamente in perdita”, sebbene “contabilmente mascherata”;

h


pm pul



- (ix) nell'accoglimento – in data 13 marzo 2012 - della richiesta di revoca del pegno titoli rilasciato dal dott. De Censi a favore del Nuovo Affidamento Grattarola senza sostituzione della garanzia;
- (x) nell'aver deliberato - in data 18 aprile 2012 – il cambio di rischiosità di Grattarola da “cliente normale” a “posizione a controllo”, conseguentemente alla sottoscrizione di uno *stand still* della società con il sistema bancario, che avrebbe previsto il “mantenimento delle linee” e la rinuncia temporanea, sino al 31 ottobre 2012, alle azioni di recupero del credito; salvo poi – in data 26 aprile 2012 – registrare la delibera del “Comitato del Credito” che ha ripristinato una “rischiosità normale”.
- (xi) nell'aver accolto – in data 26 giugno 2012 – la proposta “di un rinnovo tecnico degli affidamenti in essere a favore di Grattarola [...] rendendo infruttifero per 5 anni” il conto corrente in utilizzo a MSV;
- (xii) nell'aver deliberato – in data 25 settembre 2013 – due mesi dopo il fallimento di Grattarola dichiarato il 9 luglio 2013 - il passaggio della posizione da “normale” a “contenzioso” per la società fallita e da “cliente normale” a “posizione a controllo” la posizione di MSV; in data 16 gennaio 2014 il Comitato del Credito avrebbe rinnovato gli affidamenti a favore di MSV, nonostante la stessa fosse stata posta in liquidazione il 25 ottobre 2013;
- (xiii) nel non aver anticipato il passaggio a contenzioso della posizione MSV, avvenuto solo in data 19 febbraio 2014 con accantonamento del 92% del credito.
- (xiv) nell'aver rinnovato “gli affidamenti” a favore di MSV nonostante la stessa fosse stata posta in liquidazione il 25 ottobre 2013.

A conclusione di tale confusa strumentale narrazione degli eventi – a Vostro dire – rilevanti, ci avete:

- (i) dato atto dello stralcio delle posizioni creditorie deliberato in data 11 e 26 febbraio 2015 per gli importi oggetto della richiesta di risarcimento; e
- (ii) informato, a titolo puramente suggestivo, del rinvio a giudizio dei signori Pierantonio Valsecchi e Marco Valsecchi, in qualità di rappresentante legale e socio, il primo, e di amministratore di fatto il secondo, di Grattarola, con l'accusa

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'h' on the left and several cursive signatures to its right.

di "bancarotta fraudolenta" e "dichiarazione fraudolenta", ventilando ulteriori iniziative di Creval per un potenziale "danno reputazionale" che dovesse subire la società all'esito non si capisce di quale evento riconducibile alla condotta degli amministratori, sindaci e direttori generali oggetto della Vostra missiva.

Secondo la Vostra fantasiosa tesi, non supportata da alcun documento allegato alla messa in mora, pertanto, gli affidamenti, i rinnovi e le conferme (tutti!?) deriverebbero da un'istruttoria "fortemente superficiale", effettuata in assenza:

- (i) "di valutazione oggettiva del grado di coinvolgimento dei vari portatori di capitale nel finanziamento all'impresa" con "enfaticizzazione del volume dell'apporto soci quando tale apporto derivava da facilitazioni concesse dalla stessa CreVal";
- (ii) di valutazione dell'equilibrio tra la struttura dell'attivo e del passivo delle società affidate;
- (iii) di analisi prospettica sulla capacità di sostenere l'indebitamento da parte delle società affidate.

Avete inoltre contestato all'area Legale/Contenzioso della Banca

- (i) il ritardo nel recupero del credito;
- (ii) l'assenza di iniziative nei confronti del garante (signor Valsecchi) per tentare di ottenere un titolo e aggredire immobili di sua proprietà o il pignoramento del quinto della pensione;
- (iii) il mancato passaggio "a sofferenza" della controllante MSV, all'esito del fallimento della controllata Grattarola.

Ciò premesso, considerata la modalità di interlocuzione utilizzata, siamo costretti a contestare *in toto* la narrazione degli eventi relativa ai rapporti tra Creval, Grattarola e MSV ed a censurare fortemente la Vostra sconsiderata iniziativa.

A ben vedere, si tratta di una ricostruzione *ad usum delphini* effettuata in maniera (solo) apparentemente analitica, ma, in realtà, del tutto lacunosa, strumentale ed artificiosa. Peraltro, avete anche omesso di allegare in comunicazione tutti i documenti che

h      pm      ruy      6

dovrebbero giustificare le gravi accuse a noi mosse, a conferma di un contegno fortemente censurabile giacché improntato ad evidente reticenza ed assoluta mancanza di trasparenza, ed il linguaggio impreciso utilizzato nella Diffida impedisce persino di prendere piena e consapevole cognizione degli eventi contestati.

Le imprecisioni sono numerose e gravi. Ad esempio, nella Diffida:

- (i) si imputano le condotte a ex amministratori, sindaci e direttori generali in maniera indiscriminata senza nemmeno prendere in considerazione l'effettivo periodo in cui i vari soggetti coinvolti siano stati nominati come consiglieri (sia sufficiente citare il caso del sottoscritto dott. Scarallo, il quale è stato nominato solo il 17 aprile 2010):
- (ii) si fa improprio riferimento, con disinvoltura, a termini quali "affidamento", "scoperto" (per definizione, se vi è una concessione non vi può essere uno "scoperto di conto", salvo che non si utilizzi l'affidamento oltre il fido concesso), "finanziamento chirografo", "linea di denaro", "fido promiscuo", dando l'impressione che il narratore intenda alludere più che chiarire;
- (iii) l'Apertura di Credito citata nell'*incipit* della narrazione sembrerebbe concessa al signor Pietrantonio Valsecchi per euro 4.000.000, mentre nel descrivere gli eventi del 12 ottobre 2010, al contrario, pare che vi fosse un debito della MSV – e quindi non del signor Valsecchi - di importo pari a euro 4.000.000 (di cui non si era fatto accenno in precedenza);
- (iv) si contesta la mancata escussione di un pegno titoli in occasione di un rientro (come si può escutere una garanzia a fronte del pagamento del debito principale, in spregio al principio di accessorieta', autorizzando un indebito a danno del garante?);
- (v) si effettuano valutazioni del tutto opinabili in merito alla reale finalita' dei finanziamenti, imputando agli amministratori anche capacita' predittive in ordine al presunto "mascheramento" delle perdite delle societa' affidate;
- (vi) si fa riferimento a un procedimento penale che - a quanto consta - non riguarda condotte ascrivibili in alcun modo a Creval, ventilando ambiguamente - si ripete

- persino collegamenti - non meglio esplicitati - con il comportamento degli amministratori o dei sindaci o dei direttori generali.

Considerata la serietà della vicenda, stupisce, quindi, la strumentale approssimazione con la quale si asserisca l'esistenza di un danno, si citino gli eventi causalmente generativi dello stesso, si individuino i soggetti che ne dovrebbero rispondere senza fornire un solo documento dal quale poter valutare oggettivamente le presunte irregolarità perpetrate.


Anche da un punto di vista logico, inoltre, appare del tutto ingiustificato che venga *de plano* attribuita a noi ex consiglieri una responsabilità quando, per stessa Vostra ammissione, le supposte carenze riguarderebbero le istruttorie sottoposte (ai consiglieri) dai competenti uffici di Creval o sarebbero - a Vostro dire - direttamente ascrivibili ad altre funzioni (nella Diffida si cita ad esempio, con terminologia sconosciuta all'organigramma della Banca, l'"ufficio contenzioso").

In assenza di circostanziati elementi che possano permettere di individuare quale effettivo comportamento dovuto - sulla base delle *policies* e delle procedure aziendali - sia stato omesso e quale sia il nesso tra le presunte condotte dei soggetti da Voi coinvolti e il danno asseritamente subito da Creval, non si può che ribadire il pieno rispetto delle disposizioni di legge e statutarie tempo per tempo vigenti.

E stupisce, al riguardo, l'atteggiamento di supina condivisione tenuto dal Collegio Sindacale della Banca che ha tollerato, e continua a tollerare assumendosene ogni responsabilità di legge, la palese violazione dei più elementari doveri di lealtà, buona fede e trasparenza che devono caratterizzare l'attività degli amministratori di società, e segnatamente di aziende bancarie.

Si chiede piuttosto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Creval di esplicitare i motivi per i quali ritengono insufficiente lo scrutinio ad opera sia degli organi di controllo interni che dall'Autorità di Vigilanza preposta in ordine alle vicende che hanno riguardato i rapporti con le società Grattarola e MSV nel periodo contestato e sulla base di quali valutazioni nel merito si è autorizzato l'invio della Diffida.

Infine, anche per evitare di compromettere gravemente il nostro diritto di difesa, si è costretti a chiedere con urgenza l'invio di tutta la documentazione relativa alle posizioni

 8


in oggetto, tutto incluso e nulla escluso, che dovrebbe dare contezza della carenza dei processi istruttori che hanno portato alla concessione, al rinnovo e alla proroga degli affidamenti da Voi citati, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione che ritenete dimostrino le irregolarità lamentate, in uno con le *policies* e le procedure asseritamente violate e con le relazioni degli organi di controllo interno e dell'Autorità di Vigilanza preposta che dovrebbero confermare le Vostre illazioni.

Per i motivi sopra esposti (il contenuto della Diffida, le tempistiche, le modalità utilizzate ad ogni altro censurato profilo), Vi diffidiamo dall'intraprendere qualsiasi ulteriore scomposta, infondata incauta e temeraria iniziativa che possa ulteriormente ledere anche solo la nostra reputazione o ingenerare sospetti sul nostro operato, riservandoci nel frattempo di agire per il ristoro degli ingenti danni di immagine già sofferti.


L'odierna nota viene inviata anche a titolo costituzione in mora in relazione agli articoli 2043, 2395 e 2407 del Codice Civile.

Distinti saluti,


Miro Fiordi



Gabriele Cogliati



Paolo Scarallo



## Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 5216 CAB 11000 denominazione CREVAL S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 5000 (n.ro conto MT 60314) denominazione DEPOBANK SPA

**3. data della richiesta**07/04/2020  
ggmmaaaa**4. data di invio della comunicazione/ rilascio certificazione**07/04/2020  
ggmmaaaa**5. n.ro progressivo**annuo  
19**6. n.ro progressivo della comunicazione**

che si intende rettificare/revocare (\*)

**7. causale della**

rettifica(\*)

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**cognome nome o denominazione SCARALLO PAOLO  
codice fiscale SCRPLA50M17F839I  
comune di nascita NAPOLI provincia di nascita NA  
data di nascita 17/08/1950 nazionalità ITALIANA  
ggmmaaaa

indirizzo VIA MAGNA GRECIA 84

città ROMA provincia RM Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005319444 denominazione CREDITO VALTELLINESE SPA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:** 21.324**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento**07/04/2020  
ggmmaaaa**14. termine di efficacia**24/04/2020  
ggmmaaaa**15. diritto esercitabile**

ODG

**16. note**

RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA (ART. 126-BIS TUF). SI ATTESTA LA COMUNICAZIONE DEL DIRITTO ALL'EMITTENTE.

PERCENTUALE DI POSSESSO DEL CAPITALE SOCIALE : 0,000303978515717686


**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Signor \_\_\_\_\_ è delegato

a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

CREVAL S.p.A.

  
Firma Intermediario